

Convegno

SICUREZZA IN AGRICOLTURA:
“ SICURI DI LAVORARE SICURI ? ”

Il Dlgs 81/2008 e i rischi
nell'azienda agricola

Dott. Marco Valentini

Dipartimento di Prevenzione - UO Igiene del lavoro


Cos'è la sicurezza?

*La Sicurezza è determinata dall'assenza di pericoli che possano minacciare l'integrità fisica, psichica e psicologica dell'uomo impegnato nelle attività necessarie per la produzione di beni o nello svolgimento dei servizi destinati ad appagare le esigenze sociali.
(Enciclopedia Treccani)*

Prevenzione di incidenti o infortuni

Prevenzione delle malattie professionali

Tutela del benessere psicologico del lavoratore



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81

integrato con il D.Lgs 106/2009




Riordina in un unico testo normativo i decreti legislativi derivanti dalle direttive europee e le norme di igiene e sicurezza precedenti



Conferma le linee guida che hanno caratterizzato il sistema di prevenzione introdotto con il DLgs n. 626/1994

D.Lgs. 81/08




GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Articolo 15 - Misure generali di tutela

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- la **valutazione di tutti** i rischi per la salute e sicurezza;
- l'**eliminazione dei rischi** o, ove ciò non sia possibile, la loro **riduzione al minimo** in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- la **sostituzione di ciò che è pericoloso** con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- l'**informazione e formazione** adeguate per i lavoratori, dirigenti e i preposti e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

- 
- la **programmazione della prevenzione e delle misure** ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
 - le **misure di emergenza** da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
 - **l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;**
 - la **regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti**, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti

Le figure previste dal D.Lgs. 81/08

Il datore di lavoro (DL)

- Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque il soggetto che ha la responsabilità dell'impresa stessa (o dell'unità produttiva) in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa
- E' responsabile della salute e della sicurezza dei suoi lavoratori.




Obblighi del datore di lavoro

- **valutazione dei rischi** e redazione del documento della sicurezza (**DVR**) datato e sottoscritto dal DL e per presa visione dal RSPP e dal RSL
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei **dispositivi di protezione individuale**;
- **informazione e formazione** del personale sui rischi connessi all'attività lavorativa
- **designazione del responsabile SPP**;
- nomina, ove necessario, del **medico competente**;
- **designazione e formazione degli addetti alla gestione delle emergenze** (lotta antincendio, evacuazione e primo soccorso) e del **RLS**;



Il lavoratore

Soggetto attivo nella gestione aziendale delle problematiche connesse all'igiene ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro.



Costituzione delle squadre aziendali per la gestione delle emergenze

- 1) squadre di primo soccorso
- 2) squadre antincendio
- 3) figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) con diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza (32 ore di corso)





Obblighi del lavoratore

1. **osservare le disposizioni e le istruzioni impartite** dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
2. **utilizzare correttamente i macchinari**, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza **(valido anche per i lavoratori autonomi)**;
3. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione **(valido anche per i lavoratori autonomi)**



4. **segnalare** immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi, nonché le altre eventuali **condizioni di pericolo** di cui vengono a conoscenza (RLS);
5. **non rimuovere nè modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza** o di segnalazione o di controllo;
6. sottoporsi ai **controlli sanitari** previsti
7. sottoporsi ai programmi di **Formazione** o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.



Il prestatore d'opera

Il datore di lavoro:

- **verifica**, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, **l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi**;
- coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di **eliminare rischi dovuti alle interferenze** tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva

MA ATTENZIONE.....

Il datore di lavoro committente deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento ma tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Il medico competente

La nomina è necessaria solo nel caso in cui in azienda siano presenti lavoratori che svolgono attività che comportano specifici rischi per la salute:

- uso di particolari prodotti chimici (antiparassitari, pesticidi, diserbanti, ecc.);
- movimentazione manuale di carichi;
- esposizione al rischio rumore;
- esposizione ad agenti biologici (infermerie per animali, macelli, raccolta di residui animali per la fabbricazione di concimi, ecc.).



effettua visite mediche preventive e periodiche per l'attuazione della sorveglianza sanitaria, rilasciando i relativi giudizi di idoneità.




I rischi nell'azienda agricola



chimico



biologico



fisico



macchine

- Legato alla presenza di **materiali infiammabili** (depositi di gasolio agricolo, GPL, legname, fitosanitari ecc)
 - Legato alla **struttura** stessa del centro aziendale (es. presenza di depositi >1000m²)
- Alcune attività, per la presenza di particolari rischi, sono soggette a visite e controlli di prevenzione incendi (ed eventuale rilascio del **CPI**) ai sensi del DPR 151 del 2011 da parte dei Vigili del Fuoco, ad esempio:
1. Deposito di liquidi infiammabili > 1 m³
 2. Impianti fissi di distribuzione benzina, gasolio e miscele
 3. Depositi di legname >5 t
 4. Depositi di concimi a base di nitrati e fosfati e fitosanitari >50t
 5. Locali adibiti a esposizione o vendita con superficie > 400 m²
 6. Gruppi elettrogeni > 25 kw
 7. Autorimesse con superficie > 300 m²

Il rischio incendio

Il rischio elettrico

Il rischio elettrico deriva da:

1. Mancanza dell'impianto di messa a terra
2. presenza di impianti elettrici non conformi (D.L. 37/2008)
3. Assenza di indicazioni delle funzioni dei quadri elettrici
4. assenza della segnaletica di sicurezza
5. Assenza dei presidi antincendio (estintore a CO_2) in prossimità dei quadri

Il rischio rumore

Le macchine agricole, sono generalmente caratterizzate da livelli sonori elevati, aggravati da cattiva manutenzione dei silenziatori, dei filtri d'aspirazione e della bulloneria.

Provoca una diminuzione temporanea o permanente dell'udito e altri effetti (cefalee, sensazione di fatica, spasmi all'apparato digerente e perdite di efficienza e di attenzione).

Il rischio vibrazioni

- Possono essere trasmesse attraverso le macchine utilizzate al corpo intero o al sistema mano-braccio
- provocano disturbi osteo-articolari, disturbi circolatori, danni neurologici con perdita della sensibilità alle dita, difetti della prensilità, malformazioni alle ossa del polso e del gomito
- Aumentare i periodi di riposo diminuisce i rischi



Il Rischio Chimico



E' rappresentato
principalmente
dall'uso di **PRODOTTI
FITOSANITARI**



Il rischio biologico



- Cura e Movimentazione degli Animali
- Alimentazione e Stabulazione
- Gestione delle Deiezioni
- Mungitura
- Piscicoltura
- Apicoltura

Rischio movimentazione manuale dei carichi



operazioni di trasporto o di sostegno Legato a di un carico ad opera di uno o più lavoratori.

Lo sforzo muscolare richiesto può determinare:


- **disturbi alle articolazioni**, in particolare sulla colonna vertebrale (discopatie, lombalgie e disturbi alla cervicale);
- **infortuni alla schiena**, "colpo della strega" ed agli arti in seguito ad urti e schiacciamenti;
- **patologie permanenti** artrosi, ernia del disco ecc



Il rischio macchine

Deriva principalmente da:

- parco macchine vecchio;
- mancanza dei requisiti minimi di sicurezza delle macchine;
- cattiva gestione per "comodità" di utilizzo e manutenzione eseguita "in economia" all'interno della azienda;
- utilizzo non corretto delle macchine.





I dati:

- In Italia ci sono **1.600.000** veicoli con **un'età media di 25 anni e punte di 40 anni** ed oltre.
- Di questi mezzi, circa 800.000 non risultano dotati di adeguati dispositivi di protezione e circa 1.300.000 non sono dotati di sistemi di ritenuta del conducente
- Gli incidenti ribaltamento dei trattori e conseguente schiacciamento dei conducenti producono ogni anno circa **160** morti (INAIL Settore Ricerca).


Relazione finale della commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche» (15 gennaio 2013)

Rischio dell'assuefazione al rischio

Processo dinamico che porta dalla percezione, attraverso la valutazione, all'azione




All' *Overconfidence*
cioè
all'eccessiva fiducia
nei propri giudizi



ALCUNI FATTORI CHE INFLUENZANO LA ACCETTABILITA' DEL RISCHIO (E LA SUA PERCEZIONE)

- Età, sesso, nazionalità, grado di istruzione, contesto sociale e politico, grado di conoscenza del problema
- Numero di persone che partecipano all'attività pericolosa
- Il confronto con la mortalità naturale
- Il beneficio reale o supposto che ne deriva
- La volontarietà dei rischi
- L'obbligatorietà all'esposizione

L'overconfidence è pericolosa



la **non corretta percezione del rischio** da parte dei lavoratori **può indurre a decisioni errate in situazioni rischiose** e può inoltre impedire che misure utili per la gestione dei rischi e la prevenzione degli incidenti possano essere attuate in modo efficace e sistematico.



GRAZIE
DELL'ATTENZIONE

LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
È COMPETITIVITÀ PER LE IMPRESE